

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (G.P.G.), DI PORTIERATO FISSO, DI VIGILANZA ARMATA SALTUARIA CON PASSAGGIO ESTERNO CON UNA G.P.G. A BORDO DI AUTO O MOTO RADIOCOLLEGATE PRESSO LE SEDI DI ROMA, DI GESTIONE MEDIANTE COLLEGAMENTO ALLA SALA OPERATIVA DELLA SOCIETA' DI VIGILANZA DEI SISTEMI DI ALLARME, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE DI CONTROLLO IVI INSTALLATE".**

**[CIG: 8136813680]**

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:

- **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale 80111810588, partita IVA 02124831005 - rappresentato dal dott. Michele Camisasca, nato a Milano il 26/09/1972, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

- per l'altra parte:

- La SOCIETA' \_\_\_\_\_, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come SOCIETA' - con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata fissa da espletarsi tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), di portierato fisso, di vigilanza armata saltuaria, con passaggio esterno con una G.P.G. a bordo di auto o moto radiocollegate, delle varie sedi dell'Istat di Roma, di gestione mediante collegamento alla sala operativa della Società di vigilanza dei sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza, attualmente installati presso le varie sedi dell'Istat di Roma, nonché la manutenzione degli stessi, da effettuarsi secondo le modalità e condizioni del presente contratto e del **Capitolato Tecnico (Allegato 2 della documentazione di gara) che fa parte integrante del presente contratto.**

In particolare, le prestazioni oggetto del contratto, comprensive dell'opzione del rinnovo di un anno, sono le seguenti:

- n. 93.120 ore di vigilanza armata fissa;
- n. 92.160 ore di portierato;
- n. 23.072 ore di prestazioni di vigilanza armata saltuaria con G.P.G. con passaggio

esterno;

- gestione, mediante collegamento alla sala operativa della Società di vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza attualmente installati presso le varie sedi dell'Istituto;
- manutenzione delle apparecchiature tecnologiche di controllo installate presso le sedi Istat di Roma.

Le sedi oggetto dell'appalto sono:

1. Via Cesare Balbo,16
2. Via Agostino Depretis,74/b
3. Via Agostino Depretis, 77 (*o altra sede analoga*)
4. Via Cesare Balbo, 39
5. Piazzale Guglielmo Marconi, 26/C
6. Viale Liegi,13
7. Via Tuscolana, 1788

## **ART. 2) VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE, VARIAZIONI E RECESSO**

L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto. Qualora si rendesse necessario aumentare o ridurre le prestazioni oggetto del presente contratto in una misura percentuale pari al 20%, le parti convengono di procedere alla stipula di apposito atto di sottomissione. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, le parti convengono di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo redatto nella stessa forma e condizioni del contratto originario. L'ISTAT si riserva, in qualsiasi momento del periodo contrattuale la facoltà implementare, ridurre o variare il patrimonio da sorvegliare (es. modificare l'ubicazione delle sedi operative dell'ISTAT indicate nell'ambito del territorio comunale e procedere all'accorpamento di più sedi presso un'altra struttura, ecc.), alle stesse condizioni offerte per i servizi come configurati nel Capitolato Tecnico. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute opportune dall'Istat e ordinate dal Direttore di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non saranno riconosciute come varianti al contratto, le prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dalla Società senza la preventiva autorizzazione scritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvate dal Responsabile del Procedimento.

Non costituiscono varianti, gli interventi in aumento o diminuzione disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'importo del contratto e trovino copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del contratto.

Potranno essere affidati alla Società prestazioni a pagamento di carattere straordinario o eccezionale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto indicherà, in tal caso, i tempi e le modalità di intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell'attività svolta.

Inoltre l'ISTAT si riserva di recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti al punto 17 del Capitolato tecnico.

### **ART. 3) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è regolata, ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
- dal D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia del trattamento dei dati personali”, modificato dal D.lgs. 101/2018;
- dal Regolamento di organizzazione dell'Istat approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 aprile 2019, in vigore dal 17 maggio 2019;
- dal DPR del 27 febbraio 2003 n. 97 recante il “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”
- dalla L. 136/2010 e s.m.i. per quanto attiene agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con DCPM dell'11.11.2002 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 27.11.2006;
- dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

### **ART. 4) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La Società s'impegna a fornire i servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità ed i tempi indicati dal Capitolato Tecnico che fa parte integrante del presente contratto. L'Istat si riserva la facoltà di chiedere alla Società aggiudicataria, uomini e mezzi da impiegare con immediatezza e, comunque, entro 12 ore dalla richiesta, in particolari servizi temporanei e/o eccezionali. Tali servizi verranno retribuiti separatamente, alle tariffe orarie contrattuali in vigore all'atto delle prestazioni.

La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Alla scadenza contrattuale la Società sarà tenuta a sottoscrivere apposito verbale per il passaggio di consegna. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **ART. 5) RUP E DEC**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Cerasoli dell'ISTAT.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché referente dell'ISTAT per la gestione del contratto nei confronti della Società, è la sig.ra Teresa Di Sarro.

### **ART. 6) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE**

Il Responsabile del servizio dell'appalto e l'assistente nominati dalla Società saranno tempestivamente comunicati all'Istat entro 15 gg. prima dell'avvio del servizio. Relativamente alle competenze del Responsabile del servizio e dell'assistente si rimanda a quanto previsto al punto 11. del Capitolato tecnico.

### **ART. 7) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

La Società aggiudicataria, è tenuta, con le modalità ed i limiti dei C.C.N.L. di categoria, ad applicare per l'esecuzione del servizio esclusivamente personale dipendente regolarmente assunto e ad applicare, sia per quanto riguarda il servizio di vigilanza armata fissa che relativamente al servizio di portierato, il "C.C.N.L. per i dipendenti da istituti o imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari" o altro C.C.N.L. equipollente vigente al momento della pubblicazione del bando. In considerazione della delicatezza e dell'importanza delle attività da svolgersi, si precisa che l'inquadramento degli addetti al portierato dovrà prevedere mansioni adeguate alle funzioni indicate al punto 3.3 dell'allegato Capitolato Tecnico.

La Società aggiudicataria dovrà provvedere ai programmi di formazione di primo soccorso ed antincendio rischio alto (ex D.Lgs. n.81/2008) del personale impiegato che dovrà altresì frequentare un corso specifico, a carico della Società medesima, sulle modalità di manovra manuale degli ascensori in caso di blocco o malfunzionamento degli stessi. La Società, a semplice richiesta dell'Istituto, dovrà esibire gli attestati comprovanti la partecipazione ai corsi del personale impiegato. Inoltre, prima di avviare il servizio, il personale impiegato nell'appalto dovrà essere formato sui seguenti aspetti:

- modalità di gestione e controllo della centralina antincendio;
- registrazione accessi e presenze tramite sistema informatico;

tale attività formativa verrà erogata secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati dall'Istituto.

La Società aggiudicataria è tenuta a garantire la c.d. "continuità operativa", mediante un'organizzazione idonea a gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di adempiere costantemente, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto definitivo.

In caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore la Società è tenuta ad assicurare un servizio di emergenza sostitutivo da concordare con l'Istituto. La Società dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di almeno 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Istituto la data effettiva di eventuali scioperi programmati e/o la data dell'assemblea sindacale.

Resta inteso che l'Istat non corrisponderà il minor servizio erogato.

La Società si obbliga a far frequentare al proprio personale i corsi e le giornate di formazione secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati dall'ISTAT.

#### **ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dal \_\_\_\_\_, sino al \_\_\_\_\_.

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore anno (uno). In corso di esecuzione del contratto è prevista la facoltà ex art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni previste nel contratto, nonchè ex art. 106, co. 1, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere a modifiche delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% dell'importo contrattuale, come previsto dal Capitolato Tecnico. La Società è tenuta all'eventuale prosecuzione del servizio fino alla consegna del medesimo al successivo aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni.

Il presente contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui nel corso della sua esecuzione venga attivata una Convenzione Consip avente come oggetto il medesimo servizio e preveda condizioni di maggiore vantaggio economico.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità da parte dei contraenti di adeguare i corrispettivi previsti nel presente contratto a quelli della Convenzione.

#### **ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, comprensive dell'opzione di rinnovo per un anno, l'ISTAT corrisponderà alla Società l'importo di cui all'offerta economica presentata in sede di gara (IVA esclusa), ovvero:

<b>Servizio di vigilanza armata fissa</b>	<b>Quantità</b> (n. 93.120)
- tariffa oraria	
€.....(in cifre)	
Euro .....(in lettere)	

<b>Servizio di portierato fisso</b>	<b>Quantità</b> (n. 92.160)
- tariffa oraria	
€.....(in cifre)	
Euro .....(in lettere)	

<b>Servizio di vigilanza armata saltuaria</b>	<b>Quantità</b> (n. 23.072)
- tariffa a passaggio	
€.....(in cifre)	
Euro .....(in lettere)	

**Gestione, mediante collegamento alla sala operativa della Società di vigilanza, dei sistemi di allarme, antintrusione e videosorveglianza attualmente installati presso le varie sedi dell'Istituto:**

<b>Costo trimestrale</b>	
€.....(in cifre)	
Euro .....(in lettere)	

**Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature tecnologiche di controllo da effettuarsi due volte all'anno e comprensivo di eventuali chiamate a richiesta per la manutenzione straordinaria:**

<b>Costo a semestre</b>	
€.....(in cifre)	
Euro .....(in lettere)	

Il costo complessivo del presente contratto per i suindicati servizi è pari a € -----  
(Euro -----/--), IVA inclusa.

Le tariffe anzidette si intendono pienamente remunerative e conformi ai calcoli di convenienza della Società e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, necessaria per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto.

Nel prezzo suddetto sono compresi, pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della società, gli oneri tutti che gravano su di essa per l'assicurazione contro gli infortuni del proprio personale e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'ISTAT e a terzi. Nei corrispettivi suddetti sono compresi pertanto, le spese generali e ogni spesa di copia, bollo e registrazione del contratto medesimo e quanto altro fissato dalle vigenti normative.

Ogni altro onere (diretto o indiretto) non espressamente contemplato nei precedenti punti si intende sempre compreso nella tariffa base.

L'ISTAT può valutare la revisione annuale dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lvo 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 10) ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (cd. “*Decreto sblocca cantieri*”), alla Società è corrisposta un'anticipazione pari al 20% del valore stimato dell'appalto e corrispondente quindi a euro \_\_\_\_\_. L'erogazione dell'anticipazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal R.U.P., è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo di euro \_\_\_\_\_, pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'ISTAT. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ART. 11) MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti oggetto del presente contratto verranno corrisposti in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di regolari fatture, previo accertamento delle prestazioni effettivamente eseguite e della regolarità delle stesse da parte del DEC e la trasmissione delle risultanze al RUP e alla competente struttura dell'Istat, nonché degli accertamenti positivi previsti dalle normative in vigore. Il primo pagamento potrà essere effettuato solo dopo la registrazione del contratto, previa trasmissione da parte della Società della relativa ricevuta di versamento.

La Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 e del D.M. 03/04/2013 n. 55, la fattura elettronica rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. 03/04/2013 n. 55.

L'Istat potrà effettuare i pagamenti esclusivamente dietro presentazione di fatture in formato elettronico, così come anche previsto da ultimo dal D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014 n. 89.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 00184 Roma – Servizio PBC

Il codice univoco IPA assegnato al Servizio Ragioneria dell'Istituto incaricato della ricezione di fatture in formato elettronico – è il seguente:

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio PBC

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio:

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al contratto, dovranno essere inseriti su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- il codice identificativo di gara: **CIG: 8136813680**
- DCAA/Servizio AST
- numeri di impegno: **Imp. 218/2020 – 219/2020 – 220/2020 - 126/2021 – 127/2021 – 128/2021 - 60/2022 – 61/2022 – 62/2022**
- la tipologia di attività fatturata;
- periodo di riferimento;
- indicazione del prezzo;
- indicazione aliquota IVA
- Indicazione della dicitura **“IVA split payment”**.

Sarà possibile allegare a corredo di ciascuna fattura, emessa in formato “xml”, l'eventuale ulteriore documentazione, emessa in formato “pdf”, utile ai fini della liquidazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Istat, non produrrà alcun interesse.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni (trenta) decorrenti dalla data di ricevimento certificata all'Istat della fattura elettronica, da parte del Sistema di Interscambio (SdI)

gestito dall'Agenzia delle Entrate, emessa nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lvo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012 n. 192, non saranno considerati imputabili all'Istat e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

**a)** la mancata e/o la ritardata emissione della fattura e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'Istat di procedere al pagamento dei corrispettivi; **b)** il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti da Equitalia per importi superiori a € 5.000,00, ecc...); **c)** i ritardi derivanti da contestazioni; **d)** qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'Istat.

La Società' prende atto che la mancata emissione delle fatture, così come sancito nel presente articolo, non consentirà all'Istat di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'Istat.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario dedicato "tracciabilità dei flussi finanziari" del presente contratto, fermo restando che è obbligo della Società comunicare tempestivamente all'Istat eventuali variazioni di detto conto corrente bancario. L'Istat non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato, indicato dalla Società', non comunicate tempestivamente o correttamente all'Istat.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante accreditamento sul seguente conto corrente dedicato:

A) C/C BANCARIO N \_\_\_\_\_ in  
essere presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ ABI  
\_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ intestato  
a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B) C/C POSTALE N \_\_\_\_\_ in  
essere presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ ABI  
\_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_\_ intestato a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, le persone delegate ad operare sul C/C BANCARIO o POSTALE sopra indicato sono le seguenti:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

#### **ART. 12) PENALITA'**

L'Istituto, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate verranno comunicate alla ditta appaltatrice che, nel termine di 15 giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni siano ritenute insoddisfacenti a giudizio dell'Istituto, lo stesso si riserva di applicare le penali previste.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune tipologie di casistiche, che potranno dar luogo, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società, all'applicazione di penalità:

##### **a) Personale impiegato:**

- mancata copertura dei turni = Euro 50,00 per ogni turno non coperto;
- condotta non confacente alle prescrizioni richieste = Euro 200,00;
- mancata esecuzione attività formativa = Euro 50,00 per ogni corso non eseguito.

##### **b) Impianti di allarme:**

- mancato intervento dopo segnalazione allarme = Euro 1.000,00;
- mancata segnalazione di ogni anomalia, guasto o danno riscontrato = Euro 1.000,00;

##### **c) Ispezioni, aperture e chiusure**

- mancata effettuazione servizio apertura o chiusura = Euro 1.000,00;
- mancato rispetto orari apertura o chiusura = Euro 1.000,00;
- mancato controllo integrità accessi, controllo interni, verifica presenza persone = Euro 500,00;
- mancata segnalazione di ogni anomalia o danno riscontrato (es. vigilanza armata saltuaria) = Euro 1.000,00

d) Servizio di manutenzione delle apparecchiature

- Mancata risoluzione del guasto entro 24 ore senza valida motivazione adeguatamente documentata = Euro 20,00 per ogni ora di ritardo.

In ogni caso, per ogni giorno di ritardo da parte della Società nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto l'Istat applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora per le attività svolte non vengano assicurati i livelli di servizio, sufficienti a garantire l'efficacia e la qualità delle prestazioni previste nel Capitolato tecnico ed in particolare ai paragrafi 3, 4 e 5, potranno essere applicate penali fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze sulla qualità dei servizi. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dal Contraente che l'inadempimento è da imputarsi a cause di forza maggiore.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, nonché in caso di mancata risposta o mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito di eventuali richiami scritti emessi dall'Istituto e comunque l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente capitolato, l'Istituto, oltre che all'applicazione delle suddette penali, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dall'Istat a mezzo PEC, alla quale la Società avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, la Società dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Istituto.

### **ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Codesta Società dovrà impegnarsi ad osservare il Codice di Comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 13.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, questo Istituto procederà alla risoluzione del presente contratto secondo le modalità descritte nel successivo art. 14).

### **ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la Società non rispetti ripetutamente le clausole contrattuali o non esegua scrupolosamente l'esecuzione delle prestazioni previste riportate nel Capitolato tecnico, l'ISTAT ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 17).

Ove questo non sia sufficiente, l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società stessa, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'Istat potrà, inoltre, affidare in danno della Società medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

In caso di fallimento della Società e di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'Istat si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 15) AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La Società si impegna a mantenere, per l'intera durata del contratto, tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 1, nonché a richiedere, in caso di mancato possesso, le autorizzazioni necessarie a circolare in zone delle città con discipline limitative del traffico, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. Sarà cura della Società verificare in modo puntuale tutte le circostanze e gli adempimenti da espletare per dare corso alle attività suddette organizzandosi in modo da assicurare il servizio anche ove esistano ulteriori limitazioni al traffico (es. targhe alterne). I diritti e le spese da ciò derivanti, o a qualunque titolo da sostenere, saranno a carico della Società.

Nel caso di revoca delle autorizzazioni, la Società dovrà darne immediata comunicazione all'ISTAT.

#### **ART. 16) SUBAPPALTO**

Per l'eventuale autorizzazione al subappalto l'ISTAT si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'Istat applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 17) DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società ha costituito una cauzione, ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo. n. 50/2016 e s.m.i., di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prestata da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

La Banca o Società Assicuratrice si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma. In forza della presente garanzia, la Banca o Società Assicuratrice resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla

richiesta e fino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La presente fideiussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca o Società Assicuratrice a versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ISTAT, senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Istat, al termine delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 18) CLAUSOLA SOCIALE**

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.

Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è obbligato a verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, garantendo, altresì, l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato sono riportati nella tabella annessa al Capitolato tecnico (allegato 2).

Il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento presentato dalla Società in sede di gara sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Istat durante l'esecuzione del presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto di cui all'art. 14 .

#### **ART. 19) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali nonché ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la Società non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze, si riserva il diritto di procedere ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **ART. 20) RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Istat ed a terzi ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'ISTAT medesimo.

All'atto della stipulazione del contratto, la Società dovrà consegnare, in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati all'ISTAT ed a terzi, con massimale unico annuale non inferiore a € 8.000.000,00 per sinistro.

## **ART. 21) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Società si obbliga ad adottare ed osservare tutte le misure di sicurezza, igiene ed antinfortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Istat da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

La Società è obbligata ad osservare in materia di sicurezza tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

## **ART. 22) RISERVATEZZA**

La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”) e di ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In particolare, la Società dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza e, in particolare, a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Istituto;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la Società stessa sarà tenuta a risarcire l'Istituto degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del servizio e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D.L.vo. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del succitato D.L.vo. n. 196/2003 e s.m.i.

La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito RGPD) sulla protezione dei dati personali nonché dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riguardo al segreto statistico.

Responsabile del trattamento

Ai sensi dell'art. 28 del RGPD, la Società, nella persona di \_\_\_\_\_ [nominativo o carica della persona fisica], è designato/a responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile) effettuati per conto dell'ISTAT in esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso.

Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dal C.T. e per la durata delle stesse.

Le modalità del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente da parte del Responsabile, nonché gli obblighi assunti da quest'ultimo e dall'ISTAT sono definiti nell'appendice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

A conclusione delle attività, il Responsabile per parte della Società del trattamento dei dati si impegna, entro sette giorni dalla sottoscrizione in contraddittorio del verbale di chiusura lavori, a cancellare i dati personali trattati per conto dell'Istat, rilasciando a quest'ultimo apposita dichiarazione scritta, contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia di tali dati e la descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione.

Per ogni giorno di ritardo nel rilascio della dichiarazione scritta, l'Istat applicherà le penali indicate nell'art. 14.

Per l'inosservanza del presente articolo, l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale e ad agire per il risarcimento degli eventuali danni.

### **ART. 23) PATTO DI INTEGRITÀ'**

Il Patto di Integrità sottoscritto dalla Società allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5 (cinque) % del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 24) ONERI FISCALI**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'IVA e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze.

#### **ART. 25) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### **ART. 26) EFFICACIA DEL CONTRATTO**

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dal momento della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma e l'approvazione dei propri Organi competenti.

#### **ART. 27) TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo **Trattamento dei dati personali** che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore

pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

**LA SOCIETA'**

**L'ISTAT**



Agli effetti dell'art. 1341 C.C. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2) VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE, VARIAZIONI E RECESSO

ART. 4) MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 5) RUP E DEC

ART. 6) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

ART. 7) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE

ART. 10) ANTICIPAZIONE

ART. 11) MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 12) PENALITA'

ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 16) SUBAPPALTO

ART. 17) DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 18) CLAUSOLA SOCIALE

ART. 19) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 20) RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 23) PATTO DI INTEGRITA'

ART. 24) ONERI FISCALI

ART. 25) FORO COMPETENTE

ART. 26) EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 27) TRATTAMENTO DEI DATI

**LA SOCIETA'**

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE, VARIAZIONI E RECESSO
- ART. 3) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 4) MODALITA' DI ESECUZIONE
- ART. 5) RUP E DEC
- ART. 6) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE
- ART. 7) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- ART. 8) DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 9) IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 10) ANTICIPAZIONE
- ART. 11) MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 12) PENALITA'
- ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 15) AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 16) SUBAPPALTO
- ART. 17) DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 18) CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 19) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 20) RESPONSABILITA' CIVILE
- ART. 21) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 22) RISERVATEZZA
- ART. 23) PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 24) ONERI FISCALI
- ART. 25) FORO COMPETENTE
- ART. 26) EFFICACIA DEL CONTRATTO
- ART. 27) TRATTAMENTO DEI DATI